

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente al regime speciale delle agenzie di viaggio

(2002/C 126 E/16)

COM(2002) 64 def. — 2002/0041(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'8 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) Secondo la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno»⁽¹⁾, un'applicazione più uniforme delle disposizioni comunitarie da parte degli Stati membri è uno dei quattro obiettivi da perseguire per migliorare il funzionamento del mercato interno a breve termine.

(2) Attualmente gli Stati membri interpretano in modi diversi le disposizioni relative al regime speciale delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 26 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE⁽³⁾, il che dà luogo ad un'applicazione non uniforme del regime speciale nei vari Stati membri e comporta distorsioni della concorrenza per taluni operatori.

(3) L'estensione del suo campo d'applicazione a tutte le prestazioni aventi per oggetto la fornitura di pacchetti di servizi di viaggio alle condizioni dell'articolo 26 della direttiva 77/388/CEE eliminerebbe le differenze di interpretazione tra Stati membri circa le prestazioni soggette al regime speciale e consentirebbe di realizzare meglio l'obiettivo iniziale dell'imposizione nello Stato membro di consumo.

(4) Un analogo regime di imposizione sul margine di utile è contemplato dall'articolo 26 bis della direttiva 77/388/CEE per i beni d'occasione e gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Detto articolo contiene definizioni particolareggiate che potrebbero essere utilizzate per chiarire le definizioni dell'articolo 26 e semplificare l'applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio.

(5) Dato il carattere particolare dei servizi forniti dalle agenzie di viaggio che acquistano presso terzi diversi servizi, li riuniscono in pacchetti e poi vendono tali pacchetti, spesso è molto difficile per le agenzie determinare il margine di utile realizzato su ogni singola prestazione. Un sistema che consentisse loro di calcolare un margine di utile globale relativamente ad un determinato periodo semplificherebbe il regime e potrebbe risolvere molti dei problemi che esse incontrano in questo campo.

(6) Per ragioni analoghe è opportuno consentire alle agenzie di viaggio di optare per il regime IVA normale al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità dell'IVA.

(7) Al fine di garantire un'applicazione più uniforme del regime speciale delle agenzie di viaggio, è opportuno che le deroghe esistenti in forza dell'articolo 28, paragrafo 3, e degli allegati E e F siano soppresse. Allo stesso modo, è opportuno che siano soppressi l'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 15, punto 14, in quanto anch'essi consentono agli Stati membri di applicare norme divergenti in materia di imposizione sui servizi delle agenzie di viaggio.

(8) Al fine di garantire un'applicazione più armonizzata del regime speciale delle agenzie di viaggio è opportuno che sia abrogata la decisione del Consiglio con la quale il Regno del Belgio, dietro richiesta da esso presentata il 13 settembre 1978, è stato autorizzato ad applicare una misura di deroga ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1.

(9) La direttiva 77/388/CEE deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Regime speciale delle agenzie di viaggio

1. Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno [COM(2000) 348 def. del 7.6.2000].

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 24.1.2001, pag. 17 e rettifica in GU L 26 del 27.1.2001, pag. 40.

Tale regime non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l'articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c).

Ai fini del presente articolo, gli organizzatori di giri turistici e ogni altro soggetto passivo che fornisca servizi di viaggio nello stesso modo sono considerati agenzie di viaggio.

2. Tutte le operazioni effettuate dall'agenzia di viaggio per la realizzazione di un viaggio alle condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate come una prestazione di servizi unica fornita dall'agenzia di viaggio. Detta prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.

Quando l'agenzia di viaggio non è residente nella Comunità oppure ha una stabile organizzazione fuori della Comunità a partire dalla quale viene fornita la prestazione e fornisce servizi di viaggio la cui effettiva utilizzazione e fruizione hanno luogo all'interno della Comunità, questa prestazione di servizi unica è assoggettata all'imposta nel luogo in cui il cliente ha la sede della sua attività economica o ha una stabile organizzazione nei confronti della quale viene fornita la prestazione o, in assenza di tale luogo, nel luogo in cui il cliente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.

3. Per la prestazione di servizi unica fornita dall'agenzia di viaggio si considera come base imponibile il margine di utile realizzato dall'agenzia di viaggio, al netto dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel margine di utile. Tale margine di utile è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dall'agenzia di viaggio per un pacchetto e il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per tale pacchetto. Ai fini del presente paragrafo, si intende per:

- a) prezzo di vendita, tutto ciò che costituisce il corrispettivo che l'agenzia di viaggio ha ottenuto o deve ottenere dal cliente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni e spese di assicurazione chieste dall'agenzia di viaggio al cliente ma esclusi gli importi di cui all'articolo 11, parte A, paragrafo 3;
- b) costo effettivo del pacchetto, tutto ciò che costituisce il corrispettivo, secondo la definizione di cui al primo trattino, IVA inclusa, che i soggetti passivi-fornitori hanno ottenuto o devono ottenere dall'agenzia di viaggio, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essa forniti, quando dette operazioni siano a diretto vantaggio del cliente escluse le spese generali usate per costituire il pacchetto.

4. Per semplificare la riscossione dell'imposta e fatta salva la consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere che la base imponibile delle prestazioni di tutti i servizi di viaggio soggette al regime speciale di imposizione sul margine sia determinata globalmente per ciascun periodo fiscale a titolo del quale l'agenzia di viaggio deve

presentare la dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, come sostituito dall'articolo 28 nonies.

In questo caso, la base imponibile per le prestazioni di servizi di viaggio è costituita dal margine globale realizzato dall'agenzia di viaggio al netto dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto inclusa in tale margine.

Il margine globale è pari alla differenza tra:

- a) l'importo globale delle prestazioni di servizi di viaggio soggette al regime speciale di imposizione sul margine effettuate dall'agenzia di viaggio nel corso del periodo, importo che è pari al totale dei prezzi di vendita determinati conformemente al paragrafo 3, e
- b) l'importo globale degli acquisti di beni e servizi di cui al paragrafo 1 effettuati, nel corso del periodo, dall'agenzia di viaggio, importo che è pari al totale dei costi effettivi determinati conformemente al paragrafo 3.

5. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggi ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi al di fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente ai sensi dell'articolo 15, punto 14.

Se tali operazioni sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizio dell'agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate all'esterno della Comunità.

6. L'importo dell'imposta sul valore aggiunto imputato all'agenzia di viaggio da un altro soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 2 effettuate a diretto vantaggio del cliente dell'agenzia di viaggio non è né deducibile, né rimborsabile in alcuno Stato membro.

7. L'agenzia di viaggio può, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione sul margine, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto.

8. Qualora l'agenzia di viaggio applichi il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto ad una prestazione di servizi di viaggio, essa può dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del suo cliente.

Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la prestazione in relazione alla quale l'agenzia di viaggio opta per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto.

9. Qualora applichi sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, l'agenzia di viaggio deve seguire separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.»

- 2) All'articolo 15, paragrafo 14, è soppresso il secondo comma.
- 3) All'articolo 28, paragrafo 3, è soppressa la lettera g).
- 4) Nell'allegato E, è soppresso il punto 15.
- 5) Nell'allegato F, è soppresso il punto 27.

Articolo 2

È abrogata la decisione del Consiglio con la quale il Regno del Belgio, dietro richiesta da esso presentata il 13 settembre 1978, è stato autorizzato ad applicare una misura di deroga ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
